

**N. R.G. 1660/2020**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO**

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia Rosa', ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1660/2020** promossa da:

**FALLIMENTO SASSARI-OLBIA LOTTO 7 SOCIETA' CONSORTILE A R.L.** (C.F. 02804000210), in persona del curatore dott. Massimiliano Rossi, rappresentato e difeso dall'avv. PLÖRER OSKAR del foro di Bolzano, presso cui ha anche eletto domicilio;

**ATTORE**

contro

**MOVISTRAD E COGEFI S.R.L.** (C.F. 02312380906), in persona del legale rappresentante Fiori Roberto, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Mancaleoni e Daniela Tinteri del foro di Sassari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alex Janes del foro di Bolzano;

**CONVENUTA**

**OBEROSLER CAV. PIETRO S.R.L. IN CONCORDATO PREVENTIVO** (C.F. 01575810211), rappresentata e difesa dall'avv. SCICOLONE MARCO del foro di Milano, presso cui ha anche eletto domicilio;

**TERZA CHIAMATA**



**CONCLUSIONI****Per parte attrice:**

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:*

*I. Nel merito:*

*1.1.) revocare il pagamento di Euro 1.170.000,00 effettuato in data 28-29 giugno 2017 da Oberosler Cav. Pietro S.r.l. a Movistrade Cogefi S.r.l. in acconto sul maggior importo di Euro 1.269.385,32 di cui alla fattura n. 12 del 28 febbraio 2017 emessa da quest'ultima società a Sassari-Olbia Lotto 7 Società consortile a r.l., e per l'effetto condannare Movistrade Cogefi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione del predetto importo, maggiorato degli interessi legali ex art. 1284, 4° co., c.c. dalla data di notificazione dell'atto introduttivo della presente causa fino al saldo, a mani del curatore fallimentare di Sassari-Olbia Lotto 7 Società consortile a r.l.;*

*1.2.) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre CAP ed IVA, da versarsi direttamente a favore dell'Erario ex art. 133 T.U. Spese di Giustizia, essendo il Fallimento attoreo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, salva revoca;*

*II. In rito e in via istruttoria:*

*2.1.) accertare e dichiarare l'inammissibilità della terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del 13 maggio 2021 di parte convenuta nella parte in cui è dedicata non alla contestazione della rilevanza e ammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalle altre parti processuali ed alla subordinata richiesta di prova contraria, bensì a un'ulteriore controreplica alle repliche contenute nelle seconde memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice e di parte chiamata in causa;*

*2.2.) ammettere le prove orali così come formulate da parte attrice con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (per mero lapsus calami erroneamente titolata "n. 1") del 23 aprile 2021 e con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del 13 maggio 2021;*

*2.3.) rigettare tutte le istanze istruttorie di parte convenuta per i motivi indicati da parte attrice sia nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c. del 13 maggio 2021 sia*



nelle proprie note di trattazione scritta del 22 giugno 2021 per l'udienza del 24 giugno 2021;

2.4.) accertare e dichiarare l'inammissibilità del documento n. 33 di parte convenuta, non avendo alcuna pertinenza con la causa;

2.5.) dare atto della disponibilità di parte attrice, occorrendo e previa autorizzazione del Giudice, a produrre la fattura n. 192 del 31 dicembre 2017 di Oberosler Cav. Pietro S.r.l. a Sassari-Olbia Lotto 7 Società consortile a r.l.."

### **Per parte convenuta:**

#### *Preliminarmente*

1) Dichiararsi il difetto di giurisdizione e/o incompetenza del Tribunale adito, in favore del nominando Collegio Arbitrale di cui alla clausola compromissoria contenuta nell'art. 32 dello Statuto della "Sassari-Olbia lotto 7 Società consortile a responsabilità limitata" (doc\_3), con rispettosa riserva di proporre regolamento di competenza nel caso di mancato accoglimento della presente conclusione.

2) Dichiararsi l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario di Bolzano in favore della Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale medesimo.

#### *Nel merito*

#### *In via principale*

3) Previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, società Oberosler Cav. Pietro S.r.l. (c.f. 01286010226) in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bolzano, rigettare integralmente la domanda del Fallimento attore, per i motivi di cui di cui in espositiva.

#### *In subordine*

4) Previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, società Oberosler Cav. Pietro S.r.l. (c.f. 01286010226) in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bolzano, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse di accogliere la domanda dell'attore, condannare la terza chiamata a manlevare



*integralmente la convenuta Movistrade da qualsiasi pretesa del Fallimento attore in merito alla domanda da quest'ultimo spiegata.*

*In via ulteriormente gradata*

*5) Previa autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, società Oberosler Cav. Pietro S.r.l. (c.f. 01286010226) in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bolzano, nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori conclusioni, effettuare le compensazioni tra le somme pretese dal Fallimento e quelle dovute dall'attore alla Movistrade con riserva di insinuazione nel passivo fallimentare per il residuo.*

*6) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, **maggiorate del 30%** ai sensi del D.M. Giustizia n. 37 del 08/03/2018, poiché nella redazione del presente atto sono stati inseriti i collegamenti ipertestuali che consentono la visualizzazione immediata dei documenti allegati*

### **Per parte terza chiamata**

*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe tutte le più opportune declaratorie, dato atto che Oberosler Cav. Pietro S.r.l. rifiuta il contraddittorio su ogni eventuale domanda e/o eccezioni diversa e/o ulteriore rispetto a quelle formulate da Movistrade Cogefi S.r.l. con il proprio atto di citazione per chiamata in causa di Oberosler Cav. Pietro S.r.l., così giudicare:*

*in via preliminare*

*- Rigettare le eccezioni formulate da Movistrade Cogefi S.r.l. di difetto di giurisdizione e/o di competenza anche funzionale del Tribunale di Bolzano di cui ai punti 1) e 2) della citazione per chiamata in causa di Oberosler Cav. Pietro S.r.l.*

*nel merito:*

*- in relazione alla domanda formulata da Movistrade Cogefi S.r.l. sub n. 4) del proprio atto di citazione per chiamata in causa di Oberosler Cav. Pietro S.r.l., rigettare, con ogni miglior formula e per i motivi cui in narrativa, la richiesta di condanna di Oberosler Cav.*



*Pietro S.r.l. a tenere manlevata ed indenne la convenuta Movistrade Cogefi S.r.l. dalle pretese del Fallimento Lotto 7 S.c.a.r.l. oggetto del presente giudizio;*

*in via istruttoria:*

*- non ammettersi, ove riproposti, in quanto irrilevanti e/o inammissibili, e comunque in quanto irritualmente formulati, i capitoli di prova per testi da a) a p) richiesti da Movistrade Cogefi S.r.l.;*

*- rigettare, ove riproposta, in quanto inammissibile, con finalità meramente esplorativa e, comunque, in quanto irrilevante ai fine del giudizio ed irritualmente formulata, la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da Movistrade Cogefi S.r.l. per la produzione in causa (i) di tutti gli allegati (da I a V) all'accordo di transazione sottoscritto in data 5 settembre 2019 tra Oberosler Cav. Pietro S.r.l. ed il Fallimento Sassari-Olbia Lotto 7 S.c. a r.l. e (ii) di tutti gli atti relativi al procedimento monitorio R.G. 48996/2020 promosso da Oberosler Cav. Pietro S.r.l. nei confronti di Anas*

*S.p.A. avanti il Tribunale di Roma e del successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti il Tribunale di Roma, R.G. 5265/2021;*

*in ogni caso:*

*- con vittoria di spese e compensi professionali.*

### **CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art. 132 n. 4 c.p.c.)**

**1.1.** Con atto di citazione del 20.5.2020 il Fallimento Sassari-Olbia Lotto 7 Società Consortile a.r.l. (nel prosieguo anche solo “il Fallimento”), evocava in giudizio Movistrade Cogefi S.r.l. (di seguito anche solo “Movistrade”) al fine di ottenere la revocazione di un pagamento di € 1.170.000 effettuato dalla Oberosler Cav. Pietro S.r.l. (nel prosieguo anche solo “Oberosler”) in favore di Movistrade in data 28-29 giugno 2017.

Assumeva che tale versamento corrisponderebbe al pagamento di un debito della fallita Sassari-Olbia lotto 7 Società Consortile a r.l. effettuato da soggetto terzo debitore della stessa fallita, e per tale motivo dovrebbe essere oggetto di revocatoria fallimentare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, co. 1 n. 2, R.D. 267/1942 o quantomeno ai sensi e per gli



effetti del 2° comma del medesimo articolo.

Sosteneva che il pagamento eseguito dalla Oberosler sarebbe infatti stato effettuato con provviste destinate alla fallita, che il detto versamento rivestiva i requisiti del cosiddetto “pagamento anomalo” e che la Movistrade non poteva non essere a conoscenza dello stato di decozione in cui versava la società consortile al momento del pagamento.

**1.2.** Si costituiva ritualmente in giudizio Movistrade Cogefi S.r.l. con comparsa di costituzione e risposta del 4.9.2020, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito a decidere della controversia in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita nonché l'incompetenza della sezione ordinaria del Tribunale a favore della sezione specializzata imprese, e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in garanzia la società Oberosler Cav. Pietro S.r.l.; in via principale istava per il rigetto della domanda del Fallimento poiché infondata e, in subordine, per essere manlevata da Oberosler in caso di condanna; in via ulteriormente gradata per ottenere la compensazione tra le somme pretese dal Fallimento e quelle dovute dalla curatela attrice alla Movistrade (come da stato passivo del fallimento), con riserva di insinuazione nel passivo fallimentare per il residuo.

**1.3.** Autorizzata dal giudice la chiamata in causa di Oberosler, quindi convenuta in giudizio, la stessa si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 15.2.2021 chiedendo il rigetto della domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti di lei.

**1.4.** Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., successivamente al deposito delle memorie la causa veniva ritenuta matura per la decisione e all'udienza del 16.9.2021 (tenutasi in trattazione scritta secondo disposizioni emergenziali vigenti) trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.

**2.1.** In primo luogo, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccepito difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria a favore del collegio arbitrale.

La clausola compromissoria statutaria può trovare applicazione esclusivamente per quelle azioni che si trovino già nel patrimonio del fallito e non invece per quelle azioni, come la revocatoria fallimentare ex art. 67 L.Fall., che derivano dalla dichiarazione di fallimento e per cui opera la *vis attractiva* del Tribunale fallimentare ex art. 24 L. Fall.. Tale ultima



disposizione sancisce infatti la competenza funzionale ed inderogabile del tribunale che ha dichiarato il fallimento a conoscere delle controversie che ne derivano, fra cui ricade l'azione revocatoria suddetta (v. anche Cass. civ. 22585/2017).

**2.2.** Parimenti infondata è l'eccezione sollevata dalla convenuta di incompetenza del tribunale ordinario a favore della sezione specializzata imprese, in quanto tale competenza non sussiste per le azioni che traggono origine dal fallimento come l'azione revocatoria fallimentare (v., *ex multis*: Tribunale di Venezia, sezione specializzata imprese, 18 febbraio 2019), ed inoltre in materia di contratti di appalto di opere pubbliche ex art. 3, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 168 del 2003, la sezione specializzata imprese è competente solo per le controversie relative ai contratti stipulati tra una P.A., o un concessionario che ne mutui i poteri, e l'appaltatore (cfr. Cass. civ. 19361/2016), circostanza che non ricorre nel caso di specie.

**2.3.** Nel merito la domanda del Fallimento è infondata e merita il rigetto per le seguenti ragioni.

**2.3.1.** Il fatto dell'avvenuto pagamento in data 29.6.2017 dell'importo di € 1.170.000 da parte di Oberosler a Movistrade è incontestato e trova riscontro nelle evidenze documentali: il pagamento risulta effettuato in acconto sul maggior importo di € 1.269.385,32 di cui alla fattura n. 12 del 28.2.2017, emessa da Movistrade a Sassari-Olbia Lotto 7 S.c. a r.l. (v. doc.ti 9 e 10 attore). Risulta dunque che Oberosler, socia della consortile, abbia pagato un debito di quest'ultima verso Movistrade.

A dire del Fallimento, tale pagamento sarebbe avvenuto con denaro della fallita, perché Oberosler, debitrice della consortile per svariati milioni di euro, effettuando il pagamento a Movistrade avrebbe estinto, *in parte qua*, sia il debito della fallita verso Movistrade sia il debito di Oberosler verso la fallita.

**2.3.2.** Va dunque premesso che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'esperibilità della revocatoria del pagamento effettuato dal terzo in favore del creditore del fallito è subordinata al fatto che il terzo abbia utilizzato denaro del fallito ovvero, avendo utilizzato denaro proprio, si sia rivalso con esito positivo sul fallito stesso prima del fallimento (cass. civ. 142/2003; cass. civ. 570/1999; cass. civ. 11520/1998; cass.



civ. 4040/1996). Solo in tali casi, infatti, è ravvisabile una potenziale idoneità del pagamento ad incidere sulla *"par condicio creditorum"*, stante la configurabilità di un'effettiva relazione/interazione con il patrimonio del fallito (cass. civ. 142/2003).

La Suprema Corte ha quindi affermato che *"il pagamento, effettuato da un terzo, di un debito comunque gravante sul fallito è revocabile, ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., dovendo ritenersene una modalità anomala, ove si accerti che la relativa provvista abbia leso, direttamente o indirettamente, la "par condicio creditorum", come quando il terzo, debitore del fallito, lo abbia eseguito con denaro a questi dovuto"* (cass. civ. 25928/2015).

Nel caso di specie, essendo pacifico che il pagamento a Movistrade sia stato eseguito dal terzo Oberosler, occorre dunque accertare se esso sia stato effettuato con denaro effettivamente dovuto alla fallita. Un tanto presuppone di accertare la natura (causa) del rapporto di debito – credito intercorrente fra la fallita e il terzo Oberosler (rapporto di provvista), e se, per effetto del detto pagamento, il debito di Oberosler verso la fallita si sia estinto per compensazione legale.

Dell'onere della prova che si trattasse di un pagamento del terzo effettuato con denaro spettante invero alla fallita, è evidentemente gravato il Fallimento che aziona la revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 L.F., incombendo sulla curatela l'onere della prova circa la sussistenza dell'atto dispositivo e dell'*eventus damni*.

Ricade conseguentemente sul Fallimento anche l'onere della prova relativo alla natura del rapporto di provvista sussistente fra la consortile ed il socio Oberosler.

**2.3.3.** Ebbene, secondo prospettazione del Fallimento, il fondamento del debito del terzo Oberosler per svariati milioni di euro verso la fallita sarebbe da rinvenire nel meccanismo di cd. *"ribaltamento costi"* con cui operava la società consortile, e così descritto dall'attore: *"la società consortile sosteneva tutti i costi per l'acquisto di beni e per la prestazione di servizi necessari per l'esecuzione dei lavori appaltati, indipendentemente dal fatto che i beni fossero stati acquistati o i servizi fossero stati prestati da una società consorzata o da un soggetto terzo, e ribaltava quindi detti costi nei confronti delle società consorziate in proporzione alle rispettive quote"* (pag. 4 atto di citazione). Tale meccanismo, a dire dell'attore, andrebbe ricondotto alla disciplina di cui all'art. 2615<sup>ter</sup> c.c., per cui i soci della



società consortile erano obbligati a contributi in denaro a favore della società al fine di consentirle di adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento per l'acquisto dei beni e la prestazione dei servizi necessari per l'esecuzione dei lavori appaltati. Il socio Oberosler sarebbe dunque stato obbligato verso la fallita per il versamento dei detti contributi per svariati milioni di euro.

**2.3.4.** Sebbene la circostanza che la società consortile operasse secondo il descritto meccanismo di ribaltamento costi non sia stata specificamente contestata dalla convenuta, tuttavia il Fallimento non ha allegato quale fosse stato l'esatto ammontare del debito di Oberosler verso la consortile al momento del pagamento di cui è causa. Le schede contabili della società Oberosler allegate dal Fallimento sub doc.ti 13-14 non sono utilizzabili ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c. nel rapporto fra la fallita e Movistrade, e non sono dunque idonee a fornire prova diretta di tale circostanza. In ogni caso nelle dette schede non si rinviene l'annotazione del pagamento di cui è causa effettuato da Oberosler.

Nella scheda contabile della società consortile prodotta dal Fallimento sub doc.to 31, relativa ai debiti della consortile verso Oberosler, il detto pagamento di € 1.170.000 viene contabilizzato in data 29.6.2017 contro la fallita (come "deb v/Oberosler – Pag Ft Movistrade"), ad incremento del suo debito verso la stessa Oberosler. Non si rinviene tuttavia quale fosse l'ammontare del debito di Oberosler verso la fallita né questo è stato allegato o altrimenti documentato dal Fallimento.

In secondo luogo, deve rilevarsi che il Fallimento non ha fornito la prova che, per effetto del pagamento effettuato da Oberosler del debito della fallita verso Movistrade, il (presunto) maggior debito di Oberosler verso la fallita si sia corrispondentemente ridotto. Come già evidenziato, il detto pagamento non emerge nelle scritture contabili della fallita che annotavano i crediti verso Oberosler (v. in particolare scheda sub doc.to 29), ove pure sono riportati in compensazione i debiti della fallita verso Oberosler.

In terzo luogo, occorre osservare come Oberosler non fosse un semplice terzo debitore della fallita, che pagando il creditore del suo debitore ha quindi semplicemente ridotto il proprio maggior debito (anche se ne è ignoto l'ammontare al momento del pagamento) per l'immediato effetto estintivo della compensazione, ma fosse il socio di maggioranza della consortile.



In conseguenza di tale peculiare posizione soggettiva di Oberosler, di ogni dazione di denaro da questa effettuato a favore della consortile ne va evidentemente indagata la causa, al fine di accertare se il detto versamento fosse meramente estintivo del maggior debito gravante sul socio verso la società, o se costituisse invece un prestito sociale o un contributo ex art. 2615ter c.c. (a cui i soci della consortile erano – in entrambe le ipotesi – tenuti secondo statuto - cfr. art. 8 statuto sub doc.to 3 convenuta), o altro ancora. A tal fine occorre interpretare la volontà comune delle parti sulla base delle circostanze del caso concreto (cass. civ. 29325/2020).

In tale prospettiva, i bilanci della società fallita (da cui eventualmente evincersi, attraverso la qualificazione della relativa posta a bilancio, quale destinazione i soci avessero impresso ai versamenti del socio Oberosler) non soccorrono, in quanto non sono stati prodotti (anzi gli stessi, per allegazione dello stesso Fallimento, a partire dall'anno di esercizio 2015 non sono stati più approvati dalla consortile e non sono nemmeno stati depositati nella sede sociale i formali progetti di bilancio).

Neppure è stata prodotta delibera alcuna dell'organo amministrativo relativa al pagamento di cui è causa, o in genere ai versamenti di Oberosler a favore della consortile, laddove, a mente dell'art. 8 dello Statuto, rubricato "*Obblighi e prestazioni dei soci consorziati*", le modalità e i termini del versamento dei contributi in denaro di cui all'art. 2615ter c.c. (art. 8 co. 1), nonché dei finanziamenti da parte dei soci (art. 8 co. 2) e dei rimborsi da parte dei soci delle quote parte di loro spettanza dei costi sostenuti dalla società per l'esecuzione dei lavori (art. 8 co. 5 lett. c)) dovevano essere fissati dall'organo amministrativo.

Le prove orali offerte dal Fallimento sono irrilevanti, in quanto non offrono in nessun modo di chiarire la causa della dazione di denaro oggetto dell'odierna revocatoria.

D'altro lato, nella stessa scheda contabile della consortile prodotta dal Fallimento sub doc.to 31 (scheda denominata "Debiti verso Oberosler"), compare più volte, come posta di debito della consortile verso Oberosler, la dicitura "finanziamento socio Oberosler", così come compare, a riduzione del debito verso Oberosler, la contabilizzazione di pagamenti indicati come "restituzione parziale finanziamento Oberosler" o "rimborso parziale finanziamento Oberosler" o "restituzione parziale debito verso Oberosler". Dalla lettura complessiva della detta scheda contabile può dunque evincersi che il socio Oberosler fosse



solito finanziare la consortile anche con finanziamenti soci o in genere comunque con prestiti sociali, che la consortile provvedeva a restituire parzialmente. Inoltre, poiché il pagamento di cui è causa è indicato nella detta scheda contabile sub doc.to 31 come debito verso Oberosler, appare inverosimile, che, laddove il pagamento fosse stato effettivamente estintivo di un debito di Oberosler verso la fallita, questo sarebbe stato annotato dalla fallita nelle proprie schede contabili come debito verso il socio.

Ebbene, nel caso in cui il pagamento del terzo fosse stato effettuato con denaro proprio, come nell'ipotesi di finanziamento socio o di versamento di un contributo ex art. 2615ter c.c., non sarebbe rinvenibile alcun danno per il patrimonio sociale della fallita.

Alla luce di tali circostanze, deve conclusivamente affermarsi il difetto di prova della causa meramente solutoria del pagamento effettuato da Oberosler a favore di Movistrade.

**2.3.5.** In tale prospettiva, non sussistendo la prova che il pagamento oggetto di revocatoria abbia estinto un debito del *solvens* verso la fallita, e, dunque, che sia stato effettuato con denaro della fallita, non è possibile rinvenire nello stesso un *eventus damni* per la massa creditoria dell'odierna fallita. Conseguentemente, non sussistono i presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 L.Fall.

**2.4.** La domanda di manleva spiegata da Movistrade nei confronti del terzo chiamato Oberosler è conseguentemente assorbita, non essendo state accolte le domande del Fallimento nei confronti della convenuta Movistrade.

**3.** L'istanza proposta da Oberosler ex art. 89 c.p.c. di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate da Movistrade nei propri scritti difensivi (segnatamente della frase: *“forse sarebbe il caso che il Giudice della presente controversia valutasse l'opportunità di trasmettere gli atti di causa alla competente Procura della Repubblica al fine di valutare se, nei comportamenti posti in essere dalla Curatela fallimentare e dalla Oberosler siano configurabili ipotesi di reato”* a pag. 17 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 di Movistrade) non viene accolta, in quanto l'espressione non travalica i limiti del corretto esercizio del diritto di difesa e della convenienza processuale e non risulta lesiva della dignità umana e professionale della terza chiamata.

**4.** Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.



Il Fallimento va dunque condannato a rifondere le spese di lite alla convenuta Movistrade.

La liquidazione dei compensi avviene secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 - scaglione di valore: da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00, con applicazione di due aumenti del 20% ex art. 6 D.M. n. 55/2014, e con aumento del 10% ex art. 4 co.1bis per la presenza negli atti di collegamenti ipertestuali ai documenti), in applicazione dei parametri medi di cui alla allegata Tab. 2 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e minimi per quelli istruttoria, non essendo state assunte prove costituenti, e dunque in complessivi € 22.883,26 per compensi e € 1.686,00 per anticipazioni, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CAP come per legge.

In forza del principio di causalità che governa l'allocazione delle spese di lite, il Fallimento va altresì condannato alla rifusione delle stesse a favore del terzo chiamato Oberosler (cfr. Cass. civ. ord. n. 31889 del 06/12/2019: *"In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa"*).

La chiamata in giudizio di Oberosler da parte di Movistrade, alla luce del contenuto della scrittura privata del 4.4.2014, sottoscritta dalla convenuta e dal terzo chiamato e che prevede a carico di Oberosler l'assunzione degli obblighi e oneri che per statuto ricadono sulla società consortile (v. doc.to 4 Movistrade, nella quale si legge: pagg. 2 e 3 delle premesse "...h) che OBEROSLER ritiene di poter assumere in via esclusiva, per le opere di competenza propria nonché di ALEANDRI, SOVECO E MOVISTRAD E, la gestione della società consortile; i) che, fermo restando il rispetto delle quote di partecipazione di ciascuna impresa al RTI, OBEROSLER, a fronte dell'assunzione della governance della società consortile e della facoltà di gestire i corrispondenti incassi, liquidati dal committente, è disposta ad assumersi tutti gli oneri ed obblighi che per statuto fanno capo



*alla società consortile...*” (omissis); pag. 3, art. 3 “...L’impresa Oberosler assume, nella più completa autonomia e responsabilità, la conduzione tecnico-operativa delle attività necessarie alla realizzazione dei lavori individuati al punto a) delle premesse e che saranno realizzati dalla società consortile nel rispetto di quanto previsto nella presente scrittura. Resta inteso che le disposizioni della presente scrittura saranno prevalenti rispetto a quanto contenuto nello Statuto e nell’Atto Costitutivo della Società Consortile “Sassari Olbia –Lotto 7 scarl; pertanto nel silenzio delle suddette scritture o in caso di conflitto con le clausole delle stesse, la presente prevarrà...”; pag. 4, art. 4 “...La SOCIETÀ sarà amministrata da un Amministratore unico di espressione OBEROSLER...”), non può ritenersi né palesemente arbitraria né manifestamente infondata. La stessa non risulta infatti avviata su fondamenti manifestamente inconsistenti, atteso che fra gli obblighi e oneri a carico della consortile ed assunti da Oberosler in forza della detta scrittura, non è irragionevole od arbitrario ritenere esservi ricompreso anche quello di corrispondere al socio consorziato affidatario dei lavori il corrispettivo dei lavori eseguiti.

La liquidazione dei compensi avviene secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (tab. n. 2 - scaglione di valore: da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00, con applicazione di due aumenti del 20% *ex art. 6 D.M. n. 55/2014* ), in applicazione dei parametri medi di cui alla allegata Tab. 2 per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e minimi per quelli istruttoria, non essendo state assunte prove costituenti, e dunque in complessivi € 20.802,96 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CAP come per legge.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1. Rigetta** le domande di parte attrice;
- 2. Dichiara** assorbita la domanda azionata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
- 3. Condanna** FALLIMENTO SASSARI-OLBIA LOTTO 7 SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. alla rifusione a MOVISTRAD COGEFI S.R.L. delle spese di lite, che liquida in €



22.883,26 per compensi e € 1.686,00 per anticipazioni, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CAP come per legge;

**4. Condanna** FALLIMENTO SASSARI-OLBIA LOTTO 7 SOCIETA' CONSORTILE A R.L. alla rifusione a OBEROSLER CAV. PIETRO S.R.L. delle spese di lite, che liquida in € 20.802,96 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CAP come per legge.

Bolzano, 16.12.2021

La giudice

Dr.ssa Silvia Rosà

*Firma digitale*

Arbitrato in Italia

